Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 maggio 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 10 febbraio 1959
registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1959
registro n. 17 Esercito, foglio n. 75

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAMISCIA Nicola, da Guardiagrele (Chieti), classe 1919, caporale, 105° battaglione, mortai da 81. — Durante un violento attacco nemico contribuiva a mantenere salde, per più giorni, le posizioni occupate, col fuoco preciso ed efficace del mortaio 81 di cui era puntatore. Successivamente, rimasto accerchiato, riusciva ad aprirsi un varco e a ricongiungersi al reparto, combattendo con indomito coraggio ed ardimento all'arma bianca. Nella furiosa lotta veniva ripetutamente ferito. — Don (Russia), 11-20 dicembre 1942.

LIZZERO Gino, da Mortegliano (Udine), classe 1917, sottotenente fanteria complemento, 2° reggimento fanteria « Re » — Comandante di compagnia, si distingueva in più cicli operativi per capacità, perizia e sano spirito di iniziativa. Durante una rischiosa azione notturna attaccava di sorpresa coi suoi uomini elementi ribelli avvistati in terreno boscoso ed impervio. Si lanciava quindi da solo contro due partigiani, che con bombe a mano cercavano di sottrarsi al combattimento e dopo violento corpo a corpo, ne aveva ragione disarmandoli S'impossessava inoltre di armi, munizioni e materiale bellico. — Strma Rebar (Jugoslavia), 5 agosto 1942.

SPROVIERI Giuseppe, da Montalto Uffugo (Cosenza), classe 1890, patriota. — Patriota d'eccezionali doti di carattere, di capacità organizzativa e di sereno ardimento, costituiva intorno a se, in territorio invaso dai tedeschi, una salda e agguerrita organizzazione di resistenza politico militare-informativa e s'adoperava senza posa a sabotare e minare il potenziale bellico del nemico, sfidandone di continuo la feroce sorveglianza. Per otto lunghi mesi, sebbene già individuato e accanitamente braccato dagli oppressori, continuava imperterrito nell'adempimento del nobile compito volontariamente assunto nel nome della Patria, portando felicemente a termine molteplici missioni di guerra e trasfondendo costantemente nei compagni di lotta la sua fede inestinguibile, l'altissimo suo spirito combattivo e operoso, la sua abnegazione senza limiti. Arrestato e relegato nel carcere di via Tasso, riusciva a scampare miracolosamente la morte e a riprendere il proprio posto di combattimento nella fase conclusiva della lotta, dando prezioso apporto alla guerra di liberazione. — Roma, ottobre 1943 giugno 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BONIFACIO Angelo di Luigi, da Santa Giulietta (Pavia), classe 1914, artigliere alpino, 4° reggimento artiglieria, gruppo « Val Po ». — Durante un improvviso attacco nemico interveniva prontamente col fuoco della sua mitragliatrice, riuscendo ad arrestare l'avversario Ferito, non abbandonava il suo posto di combattimento. — Fronte Russo, 20 gennaio 1943

CHIARI Cesare, da Firenze, classe 1891, tenente colonnello fanteria s p e , 80° reggimento fanteria « Roma » — Comandante di battaglione, durante l'attacco di grande centro abitato, alla testa delle sue compagnie, sotto fuoco micidiale di armi automatiche annidate nelle case, in quattro ore di aspra e sanguinosa lotta, occupava la maggior parte della città scacciandone il nemico Nobile esempio ai suoi fanti di grande audacia e sprezzo del pericolo — *Shelesnoje Gorlowka* (Russia), 25 ottobre-2 novembre 1941.

CULLA Mario fu Vincenzo, da Torre Cajetani (Frosinone), classe 1905, partigiano. *In commutazione della croce al valore militare* conferita dalla Commissione di 2° grado della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto 16 gennaio 1957 (pubblicata sul *Bollettino ufficiale* 1958, disp 14, pag 1297) — Comandante di una agguerrita banda di patrioti ciociari portava brillantemente a termine numerosi atti di sabotaggio a danno del servizio rifornimento delle unità nemiche In una azione, con un pugno di uomini affrontava decisamente un nido di resistenza tedesco riuscendo dopo mezz ora di accanito combattimento a sopraffarlo catturando i superstiti, le armi e le munizioni. — Torre Cajetani (Frosinone), 20 ottobre 1943, giugno 1944.

OCHNER Angelo di Luigi, da Tenna (Trento), classe 1920, sergente, 51° fanteria divisione « Alpi ». — Comandante di plotone, si batteva per più giorni alla testa dei suoi uomini con valore e tenacia contro preponderanti forze nemiche Portava così valido contributo al successo del lungo combattimento. — Kucar (Croazia), 1° febbraio 1943.

(2145)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 229.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale denominata « Pia Unione delle Oblate Apostoliche », con sede in Roma.

N. 229. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale denominata « Pia Unione delle Oblate Apostoliche », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 230.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia di scienze, lettere ed arti, con sede in Modena.

N. 230. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia di scienze, lettere ed arti, con sede in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 231.

Erezione in ente morale della Fondazione « Iniziativa culturale incontri ».

N. 231. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Iniziativa culturale incontri » viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959, n. 232.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista e Santa Maria al Lago, in frazione Tribil Superiore del comune di Stregna (Udine).

N. 232. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 19 gennaio 1956, integrato con postilla del 20 ottobre 1958 e con due dichiarazioni del 16 novembre 1957 e del 18 ottobre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista e Santa Maria al Lago, in frazione Tribil Superiore del comune di Stregna (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959, n. 233.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Sant'Andrea in Primicilio, del comune di Urbino, con la parrocchia di Santo Stefano di Pieve di Gaifa, nello stesso comune di Urbino.

N. 233. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 15 agosto 1958, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Sant'Andrea in Primicilio, del comune di Urbino, con la parrocchia di Santo Stefano di Pieve di Gaifa, nello stesso comune di Urbino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1957, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Torino e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Torino, presso lo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Donnet dott. Lorenzo, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Giorsetti dott. Renato, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Pasquali ing. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Guglielminetti rag. Tito, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Coluccia dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Borra cav. Carlo, Accatino Mario, Bardesono Giacomo, Ravina Giuseppe, Carli Annibale, Bianchi Fernando e Raffo Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Vitelli dott. Giovanni, Baro dott. Aldo, Bottinelli dott. Gian Nicola e Audino Angelo, rappresentante dei datori di lavoro;

Mariani Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1959

(2713) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949; n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1957, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Roma e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Roma, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Mastrovito dott. Francesco, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Donadio dott. Giulio, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Pisani 1° geom. Spartaco, rappresentante del Genio civile;

Pomilio dott. Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Rampichini dott. Leandro, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ferrari Aleardo, Pronti Piero, Santucci Giuseppe, Mazzucchelli Angelo, Morra Giuseppe, Maldi Mario e Lucarini Gustavo, rappresentanti dei lavoratori;

Gianni dott. Luigi, Capriata Corrado, Lironcurti dott. Mario e De Cunto dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Angelucci rag. Piero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2714)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Caserta, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Tatavitto dott. Pietro, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Lombardi dott. Luigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Farro ing. Luigi, rappresentante del Genio civile;

Iannotta rag. Gennaro, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

De Rosa dott. Fortunato, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

De Borzatti Severino, Campolattano dott. Giuseppe, Cerreto Italo, Pignataro rag. Mario, Ricci Carmelo, Capobianco Giuseppe e Petrillo Cesare, rappresentanti dei lavoratori;

Camigliano Amedeo, Gresini dott. Mario, Testi dott. Luigi e Rossi Nunzio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Maffolini rag. Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2715)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Modena e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Modena, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Fertilia dott. Ferruccio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Gherardi dott. Decio, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Amici geom. Giorgio, rappresentante del Genio civile;

Scianti geom. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Magherini dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bonilauri Nino, Arletti William, Fratti Valentino, Campani Lorenzo, Ferrari Eliseo, Degli Angeli Enrico e Dotti Giancarlo, rappresentanti dei lavoratori;

Cerea dott. Aristodemo, Lolli dott. Giulio Cesare, Rebuttini cav. uff. Dante e Marcoaldi rag. Armando, rappresentanti dei datori di lavoro;

Benatti Jenzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2716)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1959.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente da aziende alberghiere di Fiuggi (Frosinone).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Fiuggi (Frosinone), sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° giugno 1957.

Roma, addì 4 aprile 1959

p. *Il Ministro*: GOTELLI

Tabella delle retribuzioni medie per il personale dipendente da aziende alberghiere di Fiuggi (Frosinone)

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ESERCIZI			
	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categ.	Alberghi di 2ª cat. e pensioni di 1ª cat.	Alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria locande
1ª *Categoria*				
Uomo oltre 20 anni . . .	67.200	56.700	46.200	—
Donna oltre 20 anni . .	49.300	44.100	38.800	—
2ª *Categoria*				
Uomo oltre 20 anni . . .	48.400	43.300	37.600	34.500
Uomo 18 20 anni	40.200	36.000	32.400	30.400
Donna oltre 20 anni . .	41.200	38.100	34.000	29.400
Donna 18-20 anni . . .	35.000	30.900	26.300	25.200
3ª *Categoria*				
Uomo oltre 20 anni . . .	41.800	38.800	36.000	30.400
Uomo 18-20 anni	34.700	31.600	29.000	26.600
Uomo 16-18 anni	29.600	26.500	24.000	20.900
Uomo inferiore 16 anni .	24.000	21.400	19.000	17.100
Donna oltre 20 anni . .	35.700	32.600	29.000	26.600
Donna 18-20 anni . . .	29.600	26.500	23.000	20.900
Donna 16 18 anni . . .	26.500	25.500	22.000	20.000
Donna inferiore 16 anni .	22.400	21.400	20.000	18.000

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, s'intendono comprensive dell'indennità di vitto e alloggio con esclusione dei ratei per le ferie e per la tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

Visto: p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GOTELLI

(2717)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1959.
Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Bergamo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;
Considerato che la tabella *B*) annessa alla succitata legge prevede la istituzione a Bergamo della sezione di Archivio di Stato;
Premesso che l'Amministrazione provinciale di detto capoluogo ha fornito assicurazioni per la provvista dei locali e delle attrezzature necessarie per il funzionamento della sezione di Archivio di Stato;

Decreta:

E' istituita in Bergamo, a decorrere dal 1° maggio 1959, la sezione di Archivio di Stato, prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 15 aprile 1959

p. *Il Ministro*: Bisori

(2699)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1959.
Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Asti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;
Considerato che la tabella *B*) annessa alla succitata legge prevede l'istituzione in Asti della sezione di Archivio di Stato;
Premesso che l'Amministrazione provinciale di detto capoluogo ha fornito assicurazioni per la provvista dei locali e delle attrezzature necessarie per il funzionamento della sezione di Archivio di Stato;

Decreta:

E' istituita in Asti, a decorrere dal 1° maggio 1959, la sezione di Archivio di Stato, prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 15 aprile 1959

p. *Il Ministro*: Bisori

(2700)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1959.
Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Sassari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato:
Considerato che la tabella *B*) annessa alla succitata legge prevede l'istituzione in Sassari della sezione di Archivio di Stato;
Premesso che l'Amministrazione provinciale di detto capoluogo ha fornito assicurazioni per la provvista dei locali e delle attrezzature necessarie per il funzionamento della sezione di Archivio di Stato;

Decreta:

E' istituita in Sassari, a decorrere dal 1° maggio 1959, la sezione di Archivio di Stato, prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 15 aprile 1959

p. *Il Ministro*: Bisori

(2701)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1959.
Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Pavia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;
Considerato che la tabella *B*) annessa alla succitata legge prevede la istituzione a Pavia della sezione di Archivio di Stato;
Premesso che l'Amministrazione provinciale di detto capoluogo ha fornito assicurazioni per la provvista dei locali e delle attrezzature necessarie per il funzionamento della sezione di Archivio di Stato;

Decreta:

E' istituita in Pavia, a decorrere dal 1° maggio 1959, la sezione di Archivio di Stato, prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 15 aprile 1959

p. *Il Ministro*: Bisori

(2702)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1959.
Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Viterbo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;
Considerato che la tabella *B*) annessa alla succitata legge prevede la istituzione in Viterbo della sezione di Archivio di Stato;
Premesso che l'Amministrazione provinciale di detto capoluogo ha fornito assicurazioni per la provvista dei locali e delle attrezzature necessarie per il funzionamento della sezione di Archivio di Stato;

Decreta:

E' istituita in Viterbo, a decorrere dal 1° maggio 1959, la sezione di Archivio di Stato, prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 15 aprile 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

(2703)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1959.

Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Nuoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Considerato che la tabella *B*) annessa alla succitata legge prevede l'istituzione a Nuoro della sezione di Archivio di Stato;

Premesso che l'Amministrazione provinciale di detto capoluogo ha fornito assicurazioni per la provvista dei locali e delle attrezzature necessarie per il funzionamento della sezione di Archivio di Stato;

Decreta:

E' istituita in Nuoro, a decorrere dal 1° maggio 1959, la sezione di Archivio di Stato, prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 15 aprile 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

(2704)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1959.

Sostituzione di un membro del Comitato regionale per la assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, con il quale è stato costituito per il biennio 1958-1960 il Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata;

Vista la nota dell'Ispettorato del lavoro, Circolo regionale per la Puglia e la Lucania di Bari n. 3797 del 17 febbraio 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Luigi Antonio Montinaro, capo del servizio vigilanza di detto Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro;

Vista la designazione della Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dello Ispettorato del lavoro, di cui alla nota n. 6859 del 7 aprile 1959;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ispettore per ind. Amoroso Renato dell'Ispettorato del lavoro di Potenza è nominato membro del Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Basilicata, quale rappresentante dell'Ispettorato del lavoro, in sostituzione del dott. Luigi Antonio Montinaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2718)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della pineta litoranea fra la foce dell'Alma e punta Ala, sita nell'ambito del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 febbraio 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la pineta litoranea fra la foce dell'Alma e punta Ala, sita nell'ambito del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Castiglione della Pescaia;

Riconosciuto che la pineta predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua folta vegetazione arborea racchiusa fra il mare e la strada, con i resti di antiche torri e con il porticciolo di Cala del Pozzo, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La pineta litoranea, sita nel territorio del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), così delimitata: dalla foce del fosso Alma Vecchia risalendo la sponda da sinistra fino ad incontrare la strada camionabile; lungo detta strada, in direzione sud, fino a C. Tre pini da questo punto sempre in direzione sud, seguendo una linea retta fino al mare; quindi in direzione nord, dalla battima marittima fino ad incontrare la suddetta foce del fosso Alma Vecchia, ha notevole

interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà publicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Castiglione della Pescaia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 aprile 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TURNATURI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto

Estratto del verbale dell'adunanza del 21 febbraio 1957

L'anno millenovecentocinquantasette e questo giorno ventuno del mese di febbraio in Grosseto, in una sala del Palazzo della provincia (g. c.) si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Pineta litoranea situata fra la foce dell'Alma e punta Ala.

(*Omissis*).

4 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Pineta litoranea fra la foce dell'Alma e punta Ala.

La Commissione dopo ampia discussione, con il parere favorevole del sindaco del Comune interessato, è stata concorde nel riconoscere l'assoluta necessità di vincolare la pineta in oggetto in quanto è stato accertato che è stato proceduto, recentemente, al taglio di numerosi pini di piccolo ed alto fusto e che così proseguendo si verrebbe ad annullare una zona di notevole interesse pubblico che costituisce, con la stretta e lunga fascia di pini racchiusa fra il mare e la strada, nonchè con i resti di antiche torri e con il porticciolo di Cala del Pozzo, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica ricco di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze, ed ha deliberato all'unanimità di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1947, art. 1, numeri 3 e 4, la zona racchiudente la pineta delimitata dai seguenti confini:

Dalla foce del fosso «Alma Vecchia» risalendo la sponda sinistra fino ad incontrare la strada camionabile Lungo detta strada, in direzione sud, fino a C. Tre pini. Da questo punto sempre in direzione sud, seguendo una linea retta fino al mare. Quindi, in direzione nord, dalla battima marittima fino ad incontrare la suddetta foce del fosso Alma Vecchia.

(*Omissis*).

Fatto, letto e sottoscritto.

Il presidente: avv. Ennio GRAZIANI

Il segretario: Mario SOLDAIESCHI

(2788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «diritto commerciale» presso la Facoltà di economia e commercio dell'Istituto superiore di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di economia e commercio dell'Istituto superiore di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, è vacante la cattedra di «diritto commerciale», cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2796)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1965, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Forlì dell'estensione di ettari 1395, compresa nel comune di Civitella di Romagna, denominata Voltre, delimitata dai sotto indicati confini

nord-est: dalla strada provinciale del Ronco, presso Cusercoli, alla progressiva Km 20,100, strada comunale che, passante per il podere La Franzona arriva fino alla frazione Voltre;

sud est: dalla frazione Voltre, riva destra del torrente Voltre fino all'altezza di Ca Sasso, indi la mulattiera dei poderi l'Aiola, Ca Monte Olivo, Cà Mustiolo, fino a sud del monte Grande;

sud-ovest: da sud del monte Grande, mulattiera che conduce al podere Paretaio, monte Rovereto, Ca dei Frati, fino ad incontrare la strada provinciale Ronco, alla progressiva Km. 24,350;

nord-ovest: dalla progressiva Km 24,350 della predetta strada provinciale, fino alla progressiva Km. 20,100 della medesima.

Fino al 30 giugno 1965, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ravenna, dell'estensione di ettari 317, compresa nel comune di Bagnacavallo, delimitata dai sotto indicati confini

scolo Consorziale fosso Vecchio,
strada statale n. 16 (via Reale),
scolo Consorziale fosso Vetro,
strada comunale Cocchi.

Fino al 30 giugno 1965, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Forlì, dell'estensione di ettari 1225, compresa nei comuni di Torriana, Sogliano e Borghi, denominata Montebello, delimitata dai sotto indicati confini:

nord-est: dalla progressiva Km 6,700, della strada provinciale Uso, fino alla progressiva Km. 5,050 della medesima, indi strada campestre di Cà Gallo fino all'abitato del capoluogo di Torriana;

sud-est. strada carrozzabile di Torre, Borgelino, Gessi, frazione Montebello, strada campestre passante per i poderi

Pian di Porto e Dando, fino ad incontrare sul fiume Marecchia la linea di confine interprovinciale Forlì-Pesaro; poi tale linea di confine risalendo la riva destra del fiume Marecchia per oltre Km. 1;

sud-ovest: segue la suddetta linea di confine passante per il monte del Ronco, il monte Seta, Cà Martinella, Cà i Fondi, Cà Alessio, fino ad incontrare la strada provinciale Sogliano-Siepi, alla progressiva Km. 8,425; poi la medesima fino alla progressiva Km. 7,625;

nord-ovest: dalla progressiva Km. 7,625, segue la strada campestre per Case Vallodola, Parrocchia Ginestreto, Parrocchia Pieve, Cà del Dottore, poi attraversato il torrente Uso, raggiunge la strada provinciale Uso alla progressiva Km. 6,700.

Fino al 30 giugno 1965, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, della estensione di ettari 875 circa, compresa nei comuni di Penango e Calliano, denominata « Perroma-Val Viazza », delimitata dai sotto indicati confini:

dal bivio con la strada provinciale Asti-Casale, svolta a sinistra per la strada comunale di Tonco, detta strada fino alla ferrovia Asti-Casale; indi tale ferrovia fino al confine con la provincia di Alessandria; detto confine fino all'incrocio con la ferrovia Asti-Casale; detta linea ferroviaria fino alla stazione di Penango, da qui, strada comunale fino alla strada provinciale Asti-Casale; detta strada fino al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1965, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, della estensione di ettari 1680, compresa nei comuni di Roccaverano, Olmo Gentile e Mombaldone, delimitata dai sotto indicati confini:

dall'incontro della strada comunale per Olmo Gentile con la strada consorziale Vesime-Mombaldone; segue questa strada fino al concentrico di Roccaverano; segue questa strada comunale che per la Madonna ed il Bricco omonimo passa in prossimità della cascina Poggi e Cicco fino all'incontro della strada che con andamento nord-sud per cascina Ravazza-Cascina Vecchia-il Bricco delle Forche raggiunge nuovamente la strada consorziale Vesime-Mombaldone in regione Gallesi. Da qui segue ancora detta strada consorziale fino al vertice dell'ultimo tornante prima del ponte sull'Ovrano; indi scende per un breve tratto di circa 350 metri e con direzione nord-sud, fino all'incontro col torrente Ovrano; risale seguendo detto torrente fino all'incontro col rio dei Castelli che risale fino all'incontro della strada comunale Garbavoli-Cascina Langa che segue fino presso alla cascina suddetta; da qui piegando verso ponente raggiunge con un brevissimo tratto di poco più di 100 metri il confine comunale tra Roccaverano e Olmo Gentile; seguendo detto confine ed il brevissimo tratto di quello tra Olmo Gentile e Serole raggiunge la mulattiera che dalla testata del rio Picollo per Cascina Bianca e Cascina Cada raggiunge il confine provinciale con Cuneo a 250 metri circa dalla Cascina Tardita; da qui segue la mulattiera che da detto punto raggiunge Olmo Gentile ed infine la strada comunale che raggiunge la strada consorziale Vesime-Mombaldone al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1965, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 750 circa, compresa nei comuni di Alba, Monticello, Corneliano e Roddi, delimitata dai sotto indicati confini:

fiume Tanaro, dalla cascina Socchi fino al torrente Mellea; torrente Mellea, fino al ponte della strada statale Alba-Bra, e da detto ponte fino al bivio colla strada comunale di Monticello; strada comunale di Monticello fino a Monticello; strada comunale Monticello-Cascina Soria-Madonna Castellero, fino al bivio con la strada comunale Madonna Castellero-Alba; strada Madonna Castellero-Alba, fino all'incrocio con la strada statale Alba-Bra nei pressi della cascina Socchi e strada campestre fino al fiume Tanaro.

Fino al 30 giugno 1965, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, dell'estensione di ettari 850 circa, compresa nel comune di Narni, denominata Capitone, delimitata dai sotto indicati confini:

nord: mulattiera che dall'incrocio della strada provinciale Amelia-Montecastrilli, a quota 356, passando da colle Santo conduce al podere La Casella a quota 181;

est: proseguimento della strada campestre che, dal podere La Casella, arriva al colle Ospedaletto a quota 164 e, passando per il podere Fioretto, conduce al fosso Calamone a quota 130;

sud: fosso Calamone, da quota 130 a quota 299, quindi strada campestre fino all'incontro con la strada provinciale Amelia-Montecastrilli a quota 308;

ovest: strada provinciale Amelia-Montecastrilli, da quota 308 a quota 356.

(2247)

Fino al 30 giugno 1965 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Roma, della estensione di ettari 850 circa, compresa nei comuni di Riano e Roma, delimitata dai sotto indicati confini:

partendo dalla via Flaminia, segue la strada militare che attraversa lo Stazzo, chiude la Valle Carbonara, Ricoccetto, la Macchia del Quadro e si spinge, attraverso monte Rosso e la via Altieri fino alla via Tiberina; prosegue fino al ponte degli Impiccati, volge a sinistra al fondo del Carraccio, detto della Macchiarella, per congiungersi alla strada militare di Grotta Grifa; segue la staccionata che divide la proprietà Boncompagni ed Università agraria, la macchia del Barchetto e valle Luccia per risalire verso il fontanile di ponte Sodo e ricongiungersi al punto di partenza.

(2558)

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Alento in provincie di Pescara e di Chieti

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1959 al registro n. 5, foglio n. 396, è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del fiume Alento, ricadente in provincie di Pescara e di Chieti.

(2631)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 5 marzo 1959, sono state definitivamente determinate, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità vengono corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1959 e n. 11 del 15 gennaio 1959.

La determinazione degli interessi, previsti dall'art. 6 della citata legge n. 156, sarà disposta con successivo provvedimento.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data
	Opera per la valorizzazione della Sila						
1	BERLINGIERI Clementina di Francesco, in LUCIFERO	Parenti	141.19.60	1244	4-11-51	275 s. o. 2	29-11-51
2	BERLINGIERI Maria fu Pietro maritata ZINZI	San Giovanni in Fiore	174.22.70	889	30- 8-51	211 s. o. 2	14- 9-51
3	CAPUTI Pietro fu Francesco	Rocca di Neto	68.34.60	882	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51
4	CLAUSI Massimo fu Francesco	Campana	33.15.30	1457	24-12-51	299 s. o. 3	31-12-51
5	CLAUSI Massimo fu Francesco	Campana	21.00.00	1494	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51
6	CLAUSI Massimo fu Francesco	Crucoli	37.75.30	1454	24-12-51	299 s. o. 3	31-12-51
7	CLAUSI Massimo fu Francesco	Scala Coeli	184.93.10	1455	24-12-51	299 s. o. 3	31-12-51
8	COLELLA Angelo fu Giovanni	San Giovanni in Fiore	91.64.60	893	30- 8-51	211 s. o. 2	14- 9-51
9	COMPAGNA Antonia fu Francesco	Corigliano Calabro	40.09.10	1464	24-12-51	299 s. o. 3	31-12-51
10	DE LUCA Salvatore, Giuseppe, Antonio e Luigi fu Saverio, per le rispettive parti	San Giovanni in Fiore	153.83.70	1245	4-11-51	275 s. o. 2	29-11-51
11	FALCONE Antonio fu Raffaele	Acri	92.26.30	1439	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51
12	FERAUDO Gabriella e Adelaide fu Francesco	Acri	29.80.00	1432	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51
13	GIANNONE Angelo fu Luigi	Acri	130.28.80	1435	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51
14	MARTUCCI Fabio fu Giuseppe	Caloveto	73.86.40	861	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51
15	MARTUCCI Fabio fu Giuseppe	Paludi	130.81.60	859	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51
16	MARTUCCI Fabio fu Giuseppe	Rossano	23.99.10	858	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51
17	MARTUCCI Giuseppe fu Arturo	Rossano	30.06.40	1421	18-12-51	299 s. o. 1	31-12-51
18	MONTANARI Aristide e Cesarina e FORTUNATO Anna Maria, per le rispettive parti	Verzino	252.73.80	680	15- 7-51	195 s. o.	27- 8-51
19	MONTEMURRO Alfredo fu Diego	Aprigliano	202.06.50	1413	18-12-51	299 s. o. 1	31-12-51
20	MURANO Serafino fu Nicola	Campana	97.72.30	1472	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51
21	ROMEI Luigi Andrea fu Donato	San Giovanni in Fiore	113.58.96	901	30- 8-51	211 s. o. 2	14- 9-51
22	SOC. AN. GESTIONE IMMOBILIARE DELLA SILA (S.A.G.I.S.), con sede in Carate Brianza	Aprigliano	104.22.30	1461	24-12-51	299 s. o. 3	31-12-51
23	ZITO Michele fu Stefano	Cirò	114.62.30	1482	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51
24	ZITO Michele fu Stefano	Melissa	6.70.40	856	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51

Roma, addì 15 aprile 1959

(2406)

Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Ammontare indennità (lordo)	Ammontare indennità arrotondato (ai sensi dell'art. 1, legge 11-2-1952, n. 70)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
Data 5-3-1959)	Registrazione alla Corte dei conti						
	Data	Reg. Agric.					
N.		N.	Foglio	Lire	Lire		
5568/3472	24- 3-59	6	59	2.001.397,67	2.000.000	Cassa di Risparmio di Calabria Sede di Cosenza	Cosenza
5569/3473	24- 3-59	6	60	2.628.011,70	2.625.000	Id. Id.	Id.
5572/3476	24- 3-59	6	61	1.530.877,20	1.530.000	Id. Id.	Id.
5573/3477	24- 3-59	6	62	268.002,30	265.000	Id. Id.	Id.
5574/3478	24- 3-59	6	63	340.326 —	340.000	Id. Id.	Id.
5575/3479	24- 3-59	6	64	1.349.737,20	1.345.000	Id. Id.	Id.
5576/3480	24- 3-59	6	65	4.401.191,90	4.400.000	Id. Id.	Id.
5577/3481	24- 3-59	6	66	829.747,60	825.000	Id. Id.	Id.
5578/3482	24- 3-59	6	67	1.247.777,96	1.245.000	Id. Id.	Id.
5579/3483	24- 3-59	6	68	2.474.689,80	2.470.000	Id. Id.	Id.
5580/3484	24- 3-59	6	69	1.407.974,15	1.405.000	Id. Id.	Id.
5581/3485	24- 3-59	6	70	468.786,35	465.000	Id. Id.	Id.
5582/3486	24- 3-59	6	71	1.791.151,76	1.790.000	Id. Id.	Id.
5584/3488	24- 3-59	6	72	1.492.352,25	1.490.000	Id. Id.	Id.
5585/3489	24- 3-59	6	73	3.285.274,45	3.285.000	Id. Id.	Id.
5586/3490	24- 3-59	6	74	641.279,10	640.000	Id. Id.	Id.
5587/3491	24- 3-59	6	75	939.187,20	935.000	Id. Id.	Id.
5588/3492	24- 3-59	6	76	3.767.661,40	3.765.000	Id. Id.	Id.
5589/3493	24- 3-59	6	77	2.182.948,75	2.180.000	Id. Id.	Id.
5590/3494	24- 3-59	6	78	2.313.013,07	2.310.000	Id. Id.	Id.
5591/3495	24- 3-59	6	79	1.351.108,97	1.350.000	Id. Id.	Id.
5592/3496	24- 3-59	6	80	1.385.014,65	1.385.000	Id. Id.	Id.
5593/3497	24- 3-59	6	81	891.805,20	890.000	Id. Id.	Id.
5594/3498	24- 3-59	6	82	293.010,90	290.000	Id. Id.	Id.

Visto, p. il *Ministro*. SCARANTINO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 5 maggio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	644,05	643 —	643,50	643,3875	643,20	644,01	643,75	644,25	645,12	643,75
Fr. Sv.	143,44	143,45	143,46	143,455	143,40	143,46	143,465	143,45	143,45	143,46
Kr. D.	90,10	90,10	90,12	90,12	90,10	90,11	90,12	90,12	90,11	90,10
Kr. N.	87,20	87,21	87,23	87,21	87,175	87,21	87,22	87,20	87,21	87,20
Kr. Sv.	119,97	119,97	119,97	119,985	119,98	119,97	119,98	120 —	119,98	119,98
Fol.	164,41	164,41	164,42	164,41	164,40	164,41	164,4225	164,40	164,41	164,40
Fr B.	12,44	12,447	12,44875	12,45	12,447	12,45	12,449	12,45	12,44	12,4475
Fr. Fr.	126,59	126,59	126,61	126,60	126,62	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60
Lst.	1747,75	1747,90	1747,82	1747,95	1747,60	1747,85	1747,95	1748 —	1747,85	1748 —
Dm. occ.	148,35	148,35	148,355	148,355	148,30	148,35	148,37	148,30	148,35	148,35
Scell. Austr.	23,97	23,985	23,97	23,98	23,99	23,98	23,98	23,98	23,97	23,98

Media dei titoli del 5 maggio 1959

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	71,55
Id. 3,50 % 1902	71,55
Id. 5 % 1935	101,575
Redimibile 3,50 % 1934	91,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,175
Id 5 % (Ricostruzione)	98,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,725
Id. 5 % 1936	99,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,70

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1959

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	643,812
1 Franco svizzero	143,46
1 Corona danese	90,12
1 Corona norvegese	87,215
1 Corona svedese	119,982
1 Fiorino olandese	164,416
1 Franco belga	12,449
100 Franchi francesi	126,60
1 Lira sterlina	1747,95
1 Marco germanico	148,362
1 Scellino austriaco	23,98

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 24 febbraio 1959 « Istituzione di un Ispettorato provinciale del lavoro a Pistoia », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 79 del 2 aprile 1959, la data di decorrenza dell'istituzione del predetto Ispettorato deve intendersi indicata in quella di: « 16 marzo 1959 ».

(2811)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 15 settembre 1928, n. 3735 R/Gab , con cui al sig Augscholl Giorgio, nato a Gudon il 9 aprile 1875, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Agusei;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 28 gennaio e 12 febbraio 1959 dai signori Agusei Augusto e Luigi, figli del predetto in atto residenti a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 15 settembre 1928, n. 3735 R/Gab , e revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone:

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori Agusei Augusto, nato a Bolzano il 1° settembre 1907, ivi residente in corso Libertà n 93, Luigi, nato ad Innsbruck il 19 maggio 1911 e della di lui moglie Capraro Ida, nata a Vadena il 13 aprile 1923, residenti a Bolzano, via Peter Meier n. 1, viene ripristinato nella forma tedesca di Augscholl.

Il sindaco del comune di Bolzano, provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 aprile 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(2520)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a trecento posti di alunno di segreteria (2ª categoria, ruolo amministrativo, grado IX) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a trecento posti di alunno di segreteria (seconda categoria, ruolo amministrativo grado 9°,) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art 2.

Titolo di studio e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino in possesso del diploma di maturità classica o scientifica conseguito in un liceo statale o pareggiato o legalmente riconosciuto.

Non è ammessa la presentazione di titoli di studio diversi da quelli suindicati.

I concorrenti devono avere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore,

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Gli impiegati non di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso purchè non abbiano superato i 45 anni di età alla data dell'ammissione in servizio non di ruolo.

Art. 3.

Presentazione della domanda Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato A al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate,

f) il titolo di studio posseduto, specificando in quale liceo ed in quale data sia stato conseguito,

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale, carta d identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica

Per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte, dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art 4

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art 5.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in tre prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto amministrativo;

b) elementi di diritto privato (civile e commerciale).

Le tre prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto amministrativo;

b) elementi di diritto privato (civile e commerciale);

c) legislazione sociale, con particolare riguardo alle assicurazioni sociali ed alle altre forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti, prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo o non di ruolo dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra,

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto,

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940 45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati,

c) per i reduci dalla deportazione attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

d) per i profughi attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio

Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi quarto, quinto e sesto dell'art 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici, ovvero, se ancora non ha compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100.

f) fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100, autenticata dal sindaco o da un notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la Sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto, la Direzione generale, ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio di ruolo o non di ruolo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel «Bollettino ufficiale del personale» dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di seconda categoria, grado 9°, e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 648 000 oltre l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un Alunno di segreteria coniugato con due figli residente in un Comune con oltre 800 000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 54 000 per stipendio, L. 13 180 per aggiunta di famiglia, L. 2281 per contributo mensa oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 297 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 12 830 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie). Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello goduto dagli alunni di segreteria in servizio alla data della pubblicazione del bando, esso è pertanto suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il presidente: Corsi

(Carta bollata da L. 200)

ALLEGATO A

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Concorsi — Via Marco Minghetti, 22 - ROMA

. . . sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e il cognome propri) nat . . . a . . . . il . . . residente a . . . . (prov. di . . . .) (1) domanda di essere ammess . . . a partecipare al concorso a trecento posti di alunno di segreteria.

A tal fine l . . . sottoscritt . . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del Comune di . . . .; (2)

c) di non avere riportato condanne penali; (3)

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . .; (nome e indirizzo del Liceo)

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo . . . . (4);

. . . sottoscritt . . . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte:

. . . . (indicazione del documento)

. . . . (numero)

. . . . (luogo e data di rilascio)

In caso di nomina l . . . sottoscritt . . . è dispost . . . a raggiungere qualsiasi residenza.

. . . sottoscritt . . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli - le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6).

(1) Indicare se dipendente dell'I N P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(2138)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva del Ministero dell'industria e commercio spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia e interno. (Circolare 27 aprile 1959).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dell'industria e del commercio n. 10 (dieci) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia ed interno, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti prescritti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 giugno 1959, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia ed interno dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (15 giugno 1959).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: CAIATI

(2733)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 60689, del 31 gennaio 1959, con la quale venne indetto pubblico concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1958,

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la terna di nominativi di esercenti specializzati in ostetricia proposta dall'Ordine dei medici della provincia di Campobasso;

Viste le terne di nominativi di ostetriche condotte proposte dai Comuni interessati,

Visto l'art. 68 del testo unico 27 luglio 1934, n 1265, delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 35, 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1958 è composta dai signori:

Presidente:
Rossi comm. dott. Ugo, vice prefetto.

Componenti:
Iervolino dott. Paolo, medico provinciale;
Chicco prof. dott. Riccardo, docente in ostetricia e ginecologia;
Iacobucci dott. Francesco, esercente specializzato in ostetricia;
Gnani Pasquina, ostetrica condotta.

Segretario:
Nocchetti dott. Vincenzo, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Campobasso, addì 24 aprile 1959

Il prefetto: ERRICHELLI

(2708)

PREFETTURA DI POTENZA

Sostituzione di componenti la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto n 39769 del 16 dicembre 1958, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1957,

Rilevato che, quali componenti di diritto della predetta Commissione, venivano nominati il vice prefetto dott Enrico Scimeca ed il veterinario provinciale dott Adelchi Vaccaro,

Ritenuto che, a seguito del trasferimento in altra sede del dott. Enrico Scimeca e del dott Adelchi Vaccaro, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione in seno alla Commissione,

Decreta:

A parziale modifica del decreto n 39769 del 16 dicembre 1958, in sostituzione del dott Enrico Scimeca, è nominato presidente della Commissione il dott. Paolo Maddalena, ff vice prefetto vicario e in sostituzione del dott. Adelchi Vaccaro e nominato il dott Gennaro Capuano, veterinario provinciale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Potenza, addì 27 aprile 1959

Il prefetto ZAPPIA

(2709)

PREFETTURA DI SASSARI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie singole del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio di ventisei sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Sassari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Comunica che nel « Bollettino ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna, n. 35 del 14 aprile 1959, parte terza, è stato pubblicato il decreto prefettizio n 46/2/MP del 2 marzo 1959, concernente le singole graduatorie del concorso, per il conferimento dell'autorizzazione all esercizio di ventisei farmacie vacanti nella provincia di Sassari, di cui al bando di concorso n. 1923 del 7 aprile 1956.

Sassari, addì 20 aprile 1959

Il prefetto: SABINO

(2710)

PETTINARI UMBERTO *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.